

# **Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici**

**(ORSAE)**

del

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 30*b* capoversi 1 e 2 lettera a, 30*c* capoverso 3, 30*d* lettera a, 32*a*<sup>bis</sup>, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>1</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

*ordina:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**           Scopo

La presente ordinanza deve assicurare che apparecchi elettrici ed elettronici siano smaltiti in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica; in particolare, gli apparecchi devono essere raccolti separatamente e le sostanze riciclabili in essi contenute devono essere recuperate nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile, economicamente sopportabile ed ecologicamente ragionevole.

### **Art. 2**           Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup> L'ordinanza regola la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici nonché il finanziamento dello smaltimento.

<sup>2</sup> L'ordinanza si applica agli apparecchi presenti in costruzioni o veicoli soltanto se la loro estrazione è possibile con un onere proporzionato. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) pubblica un elenco di questi apparecchi in una direttiva, che viene aggiornato periodicamente.

<sup>3</sup> Agli apparecchi destinati esclusivamente all'impiego nel quadro di attività professionali si applicano esclusivamente le prescrizioni sullo smaltimento di cui all'articolo 9.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le prescrizioni dell'ordinanza del 22 giugno 2005<sup>2</sup> sul traffico di rifiuti e dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>3</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici.

1   RS 814.01  
2   RS 814.610  
3   RS **814.81**

**Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Per apparecchi si intendono apparecchi che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici e gli apparecchi di generazione, trasferimento e misura di questi correnti e campi e progettati per essere usati con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.

<sup>2</sup> Per componenti si intendono parti elettriche, elettroniche e altre parti di apparecchi indispensabili per il funzionamento degli stessi.

<sup>3</sup> I fabbricanti sono persone fisiche o giuridiche che fabbricano apparecchi a titolo professionale o commerciale o che le importano per la fornitura a titolo commerciale.

<sup>4</sup> I commercianti sono persone fisiche o giuridiche che acquistano apparecchi in Svizzera e li forniscono a titolo commerciale.

<sup>5</sup> Per stato della tecnica si intende lo stato attuale di sviluppo dei procedimenti tecnologici che:

- a. è stato sperimentato con successo su impianti comparabili in Svizzera o all'estero o che è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti; e
- b. è economicamente sopportabile per un'azienda media ed economicamente sana del ramo in questione.

<sup>6</sup> Per organizzazione si intende un'organizzazione privata incaricata dall'UFAM della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa di smaltimento anticipata (tassa).

<sup>7</sup> I gestori di sistemi sono persone giuridiche che gestiscono propri sistemi per lo smaltimento di apparecchi e il finanziamento dello stesso.

**Art. 4** Categorie di apparecchi

<sup>1</sup> Gli apparecchi sono suddivisi nelle categorie riportate qui di seguito:

- a. funzionanti a energia elettrica:
  1. elettrodomestici;
  2. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
  3. apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento;
  4. dispositivi d'illuminazione;
  5. lampade (salvo le lampade a incandescenza);
  6. attrezzi;
  7. giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
  8. strumenti medici;
  9. strumenti di sorveglianza e di controllo;
  10. distributori automatici;

11. apparecchi che non possono essere attribuiti a una delle categorie di apparecchi di cui alla lettera a numeri 1 – 10;
- b. pannelli fotovoltaici.

## **Sezione 2: Restituzione, ripresa, informazione e smaltimento**

### **Art. 5**            Obbligo di restituzione

Chi intende disfarsi di un apparecchio o di un componente deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante o a un'azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione nel quadro di raccolte pubbliche di apparecchi e nei centri pubblici di raccolta.

### **Art. 6**            Obbligo di ripresa

<sup>1</sup> I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che hanno in assortimento. Per i commercianti che forniscono gli apparecchi soltanto agli utenti finali, tale obbligo sussiste solo nei confronti di questi ultimi. L'obbligo di ripresa nei confronti degli utenti finali sussiste anche per i componenti degli apparecchi.

<sup>2</sup> I fabbricanti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche fabbricate o importate. Per i fabbricanti che forniscono gli apparecchi agli utenti finali sussiste per analogia l'obbligo di ripresa di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> I commercianti e i fabbricanti che forniscono gli apparecchi agli utenti finali devono riprendere gli apparecchi e i componenti nei loro punti di vendita durante l'intero orario di apertura.

### **Art. 7**            Obbligo di etichettatura e d'informazione

<sup>1</sup> I fabbricanti di apparecchi devono garantire che sugli apparecchi venga apposto, in modo visibile, leggibile e duraturo, quale indicazione relativa allo smaltimento attraverso la raccolta differenziata, il simbolo seguente:



Se ciò non è possibile, devono stampare il simbolo sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sul certificato di garanzia dell'apparecchio.

<sup>2</sup> Chi è soggetto all'obbligo di ripresa deve indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi e i componenti vengono ripresi e riciclati gratuitamente.

#### **Art. 8** Obbligo di smaltimento

<sup>1</sup> Chi è soggetto all'obbligo di ripresa e chi gestisce raccolte pubbliche o centri pubblici di raccolta deve provvedere allo smaltimento degli apparecchi e dei componenti presi in consegna se non li riutilizza o non li consegna ad altri parimenti soggetti all'obbligo di ripresa.

<sup>2</sup> I componenti che non sono stati consegnati a chi è soggetto all'obbligo di ripresa oppure a chi gestisce raccolte pubbliche o centri pubblici di raccolta devono essere smaltiti dai detentori.

#### **Art. 9** Requisiti per lo smaltimento

<sup>1</sup> Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi e componenti deve garantire che avvenga in modo rispettoso dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica; occorre in particolare che:

- a. i componenti contenenti sostanze particolarmente nocive, come interruttori e retroilluminatori di schermi contenenti mercurio, condensatori contenenti PCB e rivestimenti termici contenenti CFC siano smaltiti separatamente;
- b. le parti riciclabili, segnatamente materie plastiche, tubi catodici, componenti contenenti metalli rari quali oro, palladio, indio, gallio, germanio, neodimio e tantalio siano per quanto possibile riciclati;
- c. i componenti contenenti sostanze chimiche organiche che non vengono riciclati, come involucri sintetici, rivestimenti isolanti di cavi o piastre in resina sintetica siano bruciati in impianti idonei.

<sup>2</sup> Nella misura in cui ciò sia necessario per garantire il rispetto dei requisiti di cui al capoverso 1, chi è soggetto all'obbligo di smaltimento provvede a raccogliere in modo differenziato singoli generi di apparecchi e a immagazzinarli separatamente in un deposito intermedio.

<sup>3</sup> L'UFAM emana direttive sulle procedure che sono considerate come smaltimento rispettoso dell'ambiente e conforme allo stato della tecnica. A questo scopo collabora con i Cantoni e le organizzazioni economiche interessate e tiene conto di pertinenti normative internazionali, accordi settoriali e marchi.

### **Sezione 3: Finanziamento dello smaltimento**

#### **Art. 10** Obbligo di pagare la tassa

<sup>1</sup> Per gli apparecchi messi in commercio, i fabbricanti di apparecchi devono versare una tassa a un'organizzazione incaricata dall'UFAM.

<sup>2</sup> L'obbligo di pagare la tassa si applica anche alle persone giuridiche che importano apparecchi a uso privato, a meno che l'obbligo di pagare la tassa non sia stato assunto da terzi.

<sup>3</sup> Su domanda, l'UFAM esenta dal pagamento della tassa i fabbricanti di apparecchi che versano un contributo anticipato per lo smaltimento (contributo) ai gestori di sistemi che adempiono i requisiti di cui all'articolo 18. L'esenzione ha una durata massima di cinque anni. I fabbricanti possono incaricare il rispettivo gestore di sistemi di inoltrare le loro domande in forma collettiva.

#### **Art. 11** Ammontare della tassa

<sup>1</sup> La tassa è fissata sulla base dei costi presumibili delle attività di cui all'articolo 14. Varia da un minimo di 0,1 a un massimo di 7 franchi per chilogrammo di apparecchi.

<sup>2</sup> Se i costi di smaltimento sono più elevati del solito a causa del tenore di sostanze nocive o delle proprietà pericolose degli apparecchi, in via eccezionale l'ammontare della tassa può raggiungere 25 franchi per chilogrammo di apparecchi.

<sup>3</sup> Gli apparecchi che non generano costi di smaltimento possono essere esentati dalla tassa.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa l'ammontare della tassa, lo esamina ogni anno e, se del caso, lo adegua. Stabilisce le basi per il calcolo dell'ammontare della tassa.

#### **Art. 12** Obbligo di notifica

<sup>1</sup> Chi è soggetto alla tassa deve notificare all'organizzazione il numero e il peso complessivo degli apparecchi messi in commercio, secondo le prescrizioni emanate dalla stessa, indicando in particolare la categoria di apparecchio secondo l'articolo 4 e il genere di apparecchio. Per i fabbricanti di apparecchi la notifica avviene a scadenza mensile, salvo che non concordino con l'organizzazione una periodicità diversa.

<sup>2</sup> I fabbricanti che secondo l'articolo 10 capoverso 3 sono esentati dal pagamento della tassa devono notificare ai gestori di sistemi a cui versano un contributo il numero e il peso complessivo degli apparecchi messi in commercio l'anno precedente, secondo le prescrizioni emanate dagli stessi.

<sup>3</sup> I gestori di sistemi devono notificare all'UFAM se un fabbricante esentato dal pagamento della tassa non versa il contributo.

#### **Art. 13** Scadenza della tassa e termine di pagamento

<sup>1</sup> L'organizzazione fattura l'ammontare della tassa a chi è soggetto alla tassa. La tassa è esigibile non appena la fattura perviene a chi è soggetto alla tassa, oppure, nel caso di una fattura contestata, con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla tassa secondo l'articolo 20 capoverso 2.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla scadenza. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora del 5 per cento; sui pagamenti anticipati l'organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

#### **Art. 14** Impiego della tassa

L'organizzazione deve impiegare la tassa esclusivamente per il finanziamento delle seguenti attività:

- a. pagamenti di compensazione ai gestori di sistemi per il trasporto e il trattamento di apparecchi e componenti di apparecchi per i quali è stata versata una tassa come anche per indennità ai gestori di raccolte pubbliche o centri pubblici di raccolta non soggetti all'obbligo di ripresa;
- b. indennità a chi è soggetto all'obbligo di ripresa per il trasporto e il trattamento di apparecchi e componenti di apparecchi per i quali è stata versata una tassa;
- c. finanziamento delle proprie attività nell'ambito del mandato conferito dall'UFAM e dei costi sostenuti dall'UFAM per l'assistenza all'organizzazione; per l'attività d'informazione può essere impiegato non più del 15 per cento degli introiti annui della tassa;

#### **Art. 15** Condizioni per il pagamento

<sup>1</sup> I gestori di sistemi e chi è soggetto all'obbligo di ripresa che chiedono pagamenti di compensazione o indennità all'organizzazione per le attività di cui all'articolo 14 lettere a e b devono inoltrare a quest'ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo, una domanda motivata.

<sup>2</sup> L'organizzazione eroga pagamenti secondo l'articolo 14 lettere a e b soltanto se i gestori di sistemi e chi è soggetto all'obbligo di ripresa svolgono le attività in modo rispettoso dell'ambiente, secondo lo stato della tecnica e ai criteri di economicità. L'organizzazione può adottare le misure necessarie per la verifica di dette condizioni.

<sup>3</sup> L'organizzazione eroga pagamenti per le attività di cui all'articolo 14 lettere a e b soltanto in base ai mezzi finanziari disponibili.

#### **Art. 16** Organizzazione

<sup>1</sup> L'UFAM incarica un'organizzazione privata idonea della riscossione, dell'amministrazione e dell'impiego della tassa. Detta organizzazione non può svolgere attività economiche in relazione con la fabbricazione, l'importazione, la vendita o il riciclaggio di apparecchi.

<sup>2</sup> L'UFAM stipula di volta in volta per un periodo massimo di cinque anni un contratto con l'organizzazione. Il contratto stabilisce in particolare la parte della tassa che l'organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

<sup>3</sup> L'organizzazione deve affidare la revisione a terzi indipendenti. Deve fornire loro tutte le informazioni necessarie e garantire loro la consultazione degli atti.

<sup>4</sup> L'organizzazione è tenuta a salvaguardare il segreto d'affari di chi è soggetto alla tassa e di chi si occupa dello smaltimento.

<sup>5</sup> L'Amministrazione federale delle dogane può comunicare all'organizzazione i dati figuranti nelle dichiarazioni doganali e altri accertamenti in relazione all'importazione o all'esportazione di apparecchi.

#### **Art. 17** Vigilanza sull'organizzazione

<sup>1</sup> L'UFAM vigila sull'organizzazione. Può impartire istruzioni all'organizzazione, in particolare per quanto riguarda l'impiego della tassa.

<sup>2</sup> L'organizzazione deve fornire all'UFAM tutte le informazioni necessarie e garantire la consultazione degli atti.

<sup>3</sup> Essa deve inoltrare all'UFAM, al più tardi il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale rapporto deve contemplare in particolare:

- a. il consuntivo annuale e il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
- b. il peso complessivo degli apparecchi soggetti alla tassa messi in commercio l'anno precedente e l'ammontare delle tasse riscosse, ripartito secondo le categorie di apparecchi di cui all'articolo 4;
- c. un elenco dell'impiego dei proventi della tassa, suddiviso per attività di smaltimento (raccolta, trasporto, riciclaggio), attività d'informazione, analisi per migliorare il recupero di sostanze riciclabili e costituzione di riserve;
- d. il peso complessivo degli apparecchi per i quali sono state versate indennità per il trasporto o il trattamento secondo l'articolo 14 lettera b, ripartito secondo le categorie di apparecchi di cui all'articolo 4;
- e. dati sul peso complessivo e sul genere di materiale recuperato durante il trattamento, e smaltito ripartiti secondo la modalità di smaltimento.

<sup>4</sup> L'UFAM pubblica il rapporto tutelando il segreto d'affari e di fabbricazione.

#### **Art. 18** Requisiti per i gestori di sistemi

Ai gestori di sistemi si applicano i seguenti requisiti:

- a. riscuotono contributi per gli apparecchi messi in commercio sul territorio nazionale e li utilizzano per finanziare lo smaltimento degli apparecchi e dei componenti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9. Indennizzano i gestori di raccolte pubbliche o centri pubblici di raccolta non soggetti all'obbligo di ripresa per i costi supplementari specifici riguardanti il centro di raccolta degli apparecchi;
- b. calcolano l'ammontare dei contributi in base ai costi presumibili dello smaltimento e delle attività secondo la lettera d, lo esaminano periodicamente e,

- se del caso, lo adeguano. Rendono pubbliche le basi per il calcolo dell'ammontare della tassa;
- c. assicurano per almeno una categoria di apparecchi di cui all'articolo 4 lo smaltimento rispettoso dell'ambiente a livello svizzero, senza avvantaggiare singoli fabbricanti, commercianti o marche;
  - d. intraprendono le attività d'informazione necessarie a garantire un elevato tasso di ripresa e svolgono analisi per migliorare il recupero delle sostanze riciclabili;
  - e. affidano la revisione a terzi indipendenti;
  - f. adempiono all'obbligo di rendiconto secondo l'articolo 19;
  - g. hanno una sede sociale in Svizzera.

#### **Art. 19** Obbligo di rendiconto per i gestori di sistemi

I gestori di sistemi pubblicano al più tardi il 30 giugno di ogni anno, salvaguardando il segreto d'affari o di fabbricazione, un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale rapporto deve contemplare in particolare:

- a. il consuntivo annuale e il rapporto dei terzi indipendenti incaricati della revisione;
- b. il peso complessivo degli apparecchi messi in commercio l'anno precedente per i quali è stato versato un contributo e l'ammontare dei contributi riscossi, ripartito secondo le categorie di apparecchi di cui all'articolo 4;
- c. un elenco dell'impiego dei proventi dei contributi, suddiviso per attività di smaltimento (raccolta, trasporto, riciclaggio), attività d'informazione, analisi per migliorare il recupero delle sostanze riciclabili e costituzione di riserve;
- d. il peso complessivo degli apparecchi raccolti, ripartito secondo le categorie di apparecchi di cui all'articolo 4;
- e. dati sul peso complessivo e il genere di materiale recuperato durante il trattamento e smaltito, ripartiti secondo la modalità di smaltimento;
- f. un elenco dei fabbricanti che hanno aderito al sistema.

#### **Art. 20** Procedura

<sup>1</sup> L'UFAM statuisce mediante decisione sull'esenzione dall'obbligo di pagare la tassa secondo l'articolo 10 capoverso 3.

<sup>2</sup> In caso di controversia sulla fattura secondo l'articolo 13, l'organizzazione emana una decisione relativa alla tassa.

<sup>3</sup> L'organizzazione statuisce sulle domande di indennità e di pagamenti di compensazioni a terzi mediante decisione.

<sup>4</sup> Le procedure sono rette dalle disposizioni della procedura amministrativa federale.

## Sezione 4: Disposizioni finali

### Art. 21 Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente ordinanza compete ai Cantoni, salvo che detta ordinanza non la deleghi alla Confederazione.

### Art. 22 Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 14 gennaio 1998<sup>4</sup> concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici è abrogata.

### Art. 23 Modifica del diritto previgente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

#### 1. Ordinanza del 5 luglio 2000<sup>5</sup> sugli imballaggi per bevande

##### *Art. 16 cpv. 3 primo periodo*

<sup>3</sup> Essa deve inoltrare all'UFAM, al più tardi il 31 agosto di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte l'anno precedente. ...

#### 2. Ordinanza del 18 maggio 2005<sup>6</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici

##### *Art. 2 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Fatte salve le prescrizioni specifiche della presente ordinanza in materia di smaltimento, alle sostanze, ai preparati e agli oggetti considerati rifiuti secondo l'articolo 7 capoverso 6 LPAmb si applicano:

- c. l'ordinanza del [data della decisione] concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.

### Art. 24 Disposizione transitoria

<sup>1</sup> L'obbligo di pagare la tassa di cui all'articolo 10 non si applica agli apparecchi messi in commercio prima del 1° gennaio 2015.

<sup>2</sup> L'obbligo di restituzione secondo l'articolo 5 e l'obbligo di ripresa secondo l'articolo 6 si applicano agli apparecchi di cui all'articolo 4 lettera a numeri 8 – 10 e lettera b dal 1° gennaio 2015.

<sup>4</sup> RU 1998 827, 2000 703, 2004 3529, 2005 4199.

<sup>5</sup> RS 814.621

<sup>6</sup> RS 814.81

**Art. 25**      Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova